

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

Contro avviso di accertamento per maggiori ricavi sottoposti a tassazione, a seguito di accertamento induttivo derivante dall'applicazione degli studi settore, ricorreva il sig. Ce. Ma., contestando i maggiori ricavi accertati in via presuntivi e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. I primi giudici ritengono che l'accertamento induttivo vada integrato da altri elementi in quanto, da soli non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento. Accolgono il ricorso del contribuente e compensano le spese. Con atto di appello, l'Ufficio sostiene che, l'accertamento fondato sui parametri rappresenta una modalità di accertamento normativamente prevista e, quindi, pienamente legittimo. Fa riferimento a diversa giurisprudenza che si è espressa in tal senso. Insiste nel sostenere che lo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente, rispetto ai ricavi risultanti dall'applicazione dei parametri, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti su cui fondare l'accertamento. Alla controparte è riservata la possibilità di fornire la prova contraria. Prova che il contribuente avrebbe potuto fornire alla chiamata al contraddittorio e che non è stata fornita. Il contribuente, con atto di costituzione in giudizio, sostiene che l'Ufficio nell'emettere l'atto ricorso non ha tenuto in considerazione che, egli, già in sede di contraddittorio, aveva iniziato l'attività solo perché aveva dovuto rompere il rapporto di lavoro dipendente per licenziamento e che, l'inizio di questa attività autonoma era solo iniziata da meno di tre anni, senza aver potuto incrementare i ricavi sperati. Ribadisce la mancanza di prove da parte dell'Ufficio, oltre alle risultanze degli studi di settore. Chiede la conferma della sentenza impugnata.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

I minori ricavi conseguiti dal contribuente vanno da egli spiegati, prospettando le ragioni per cui quanto dichiarato all'epoca deve ritenersi più attendibile rispetto alla cifra di ricavo presuntivamente accertabile con il software dello studio di settore, utilizzando a tal fine prove basate su fatti certi e documentali. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7420 del 2003, ha stabilito che, il contribuente che fornisce la prova contraria nell'ambito dell'accertamento da coefficienti presuntivi di determinazione dei ricavi ha diritto di vedersi riconoscere in giudizio la sua reale capacità contributiva. La stessa Corte Suprema ha stabilito, con recente sentenza, che l'accertamento induttivo vada integrato dall'Ufficio da altri elementi, in quanto le risultanze degli studi di settore da soli non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento. Integrazione che nella fattispecie non sono state effettuate. Il contribuente giustificava i minori ricavi dichiarati, per la ridotta attività effettuata. Egli essendo stato licenziato nel rapporto di lavoro dipendente, meno di tre esercizi prima dell'inizio della sua attività autonoma, non è riuscito ad incrementare la sua attività e di conseguenza i ricavi ottenuti sono stati modesti e completamente dichiarati.

A parere di questa Commissione il contribuente giustifica sufficientemente la ridotta attività e quindi i ricavi dichiarati inferiori alle risultanze degli studi di settore.

In considerazione di quanto suesposto, la Commissione ritiene di dover confermare la sentenza impugnata e respingere l'appello dell'Ufficio, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre oneri accessori di legge.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.